

DONAZIONE DEGLI ORGANI

LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ PERMETTE AL CITTADINO DI ESPRIMERE, IN VITA, LA PROPRIA VOLONTÀ DI DONARE, SIA POSITIVA CHE NEGATIVA

L'Ufficio Anagrafe del Comune può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti del cittadino al momento del rinnovo o rilascio della carta d'identità.

Le dichiarazioni registrate al Comune confluiscono nel Sistema Informativo Trapianti che raccoglie e conserva tutte le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti espresse dai cittadini residenti in Italia, incluse quelle registrate presso le ASL e attraverso le dichiarazioni all'AIDO.

Questa nuova opportunità di espressione della dichiarazione di volontà offerta ai cittadini è possibile grazie agli interventi normativi di cui all'art. 3, comma 8-bis della [Legge 26 febbraio 2010 n. 25](#) e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla [Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98](#).

La manifestazione del consenso o del diniego alla donazione costituisce una facoltà e non un obbligo. E' possibile, comunque, decidere di NON esprimersi in merito. L'eventuale modifica della decisione presa in questa sede in merito alla donazione potrà avvenire in ogni momento presso l'Ufficio preposto della ASL di appartenenza, le Aziende ospedaliere, gli ambulatori dei medici di medicina generale, il Comune al momento del rinnovo della Carta di identità, il Centro regionale dei trapianti, o con una dichiarazione su moduli già predisposti da enti pubblici o Associazioni dei donatori, o con una dichiarazione, in carta libera, in cui risultino, oltre al consenso o al diniego alla donazione, i dati personali, la data e la firma, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti (Legge 1 aprile 1999, n. 91, D.M. 8 aprile 2000 e D.M. 11 marzo 2008). Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita collegandosi all'indirizzo <http://www.trapianti.salute.gov.it/>

Il donatore e il ricevente sono le due figure protagoniste del mondo dei trapianti e come tali vanno tutelate. La condizione di base per tutelare il ricevente è che l'organo che gli verrà trapiantato sia sano. Diritto fondamentale del donatore è invece la tutela della sua volontà. Questo implica che se egli ha espresso la scelta di donare gli organi dopo la morte nessuno si può opporre. Inoltre, deve essere chiaro che si effettuerà il prelievo solo in seguito ad accertamento di morte.

DOMANDE & RISPOSTE

PERCHÉ DONARE I PROPRI ORGANI E TESSUTI ?

Migliaia di persone ogni anno sono salvate con il trapianto, grazie alla solidarietà di quanti hanno scelto di compiere questo gesto d'amore.

QUANDO AVVIENE LA DONAZIONE?

Solo quando il paziente è deceduto a causa di una lesione encefalica che ha causato l'irreversibile cessazione di tutte le funzioni cerebrali.

QUALE DIFFERENZA C'È TRA MORTE CEREBRALE E COMA?

Nella morte cerebrale tutte le funzioni sono irreversibilmente perdute. Il coma può essere uno stato reversibile.

COME FANNO I MEDICI A STABILIRE CON ASSOLUTA CERTEZZA CHE UNA PERSONA È MORTA?

La morte è causata da una totale e irreversibile assenza di funzioni cerebrali, dipendenti da un prolungato arresto della circolazione per almeno 20 minuti o da una gravissima lesione che ha colpito direttamente il cervello. In questi casi, tre specialisti (un medico legale, un rianimatore ed un neurofisiopatologo) eseguono una serie di accertamenti clinici per stabilire, per un periodo di almeno 6 ore consecutive, la contemporanea assenza di: riflessi che partono direttamente dal cervello, reazioni agli stimoli dolorifici, respiro spontaneo, stato di coscienza, qualsiasi attività elettrica del cervello.